

DELIBERA N. 558/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECAPRI S.P.A. (GESTORE DEL SITO INTERNET “WWW.TELECAPRISPORT.IT”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMI 2 E 6, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, commi 2 e 6;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 10 giugno 2010 n. 13/10/DICAM/UDIS della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 12 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società TeleCapri s.p.a., gestore del sito internet “*www.telecaprisport.it*” - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti del 26 marzo 2010 (prot. n. 21240 del 9 aprile 2010) - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2 e 6, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, sul proprio sito internet, immagini salienti e correlate in violazione dei limiti di cui al combinato disposto dei citati articoli; in particolare si è rilevato che dalla registrazione trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti relativamente a quanto è stato diffuso sul sito internet *www.telecaprisport.it* il 19 marzo 2010, come si evince da quanto indicato sul datario in sovrapposizione sullo schermo del computer dal quale è stata effettuata l’acquisizione delle immagini, la società TeleCapri s.p.a. ha diffuso sul citato sito internet, nella sezione “*livestream.asp*”, servizi *on demand*, immagini salienti e correlate, relative ad alcuni incontri disputati dalla società Napoli Calcio nel corso del Campionato di serie A nella stagione sportiva 2009/2010 ed in particolare dell’incontro Juventus – Napoli del 31 ottobre 2009, Napoli – Lazio del 22 novembre 2009, Napoli – Palermo del 17 gennaio 2010, Napoli - Milan del 22 gennaio 2010, Fiorentina – Napoli del 13 marzo 2010, interviste ai giocatori del Napoli e del Milan, nonché immagini dagli spalti;

VISTA la richiesta di audizione presentata in data 6 luglio 2010 – pervenuta all’Autorità in data 9 luglio 2010 (prot. n. 42729) – e sentita la società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 19 luglio 2010, nel corso della quale ha chiesto preliminarmente di essere rimessa in termini per la presentazione di memorie difensive, facoltà di cui non si successivamente avvalsa; in secondo luogo, qualora non si dovesse pervenire all’archiviazione del procedimento, ha chiesto l’applicazione in via estensiva alla violazione del regolamenti dell’Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO che, allo stato della normativa vigente, non appare assecondabile la richiesta della Società in ordine all’applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest’ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in

ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 *“e' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, *“ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo”*;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni *“per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissioni di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo”*;

RILEVATO che le immagini presenti sul sito internet www.telecaprisport.it alla data del 19 marzo 2010, nella sezione “*livestream.asp*”, “*servizi on demand*”, di alcuni incontri della SSC Napoli, come sopra descritto, sono state messe a disposizione degli utenti nel portale ben oltre i limiti temporali previsti dal citato regolamento;

RITENUTO, per l’effetto, che detta trasmissione di immagini salienti e correlate superi i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dall’articolo 3, commi 2 e 6, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società TeleCapri s.p.a. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto numero di contatti registrato in media dal sito internet in questione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell’agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l’applicazione della sanzione in via rateale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

società TeleCapri s.p.a., con sede legale in via Li Campi n. 19, 80073 Capri (NA), titolare del sito internet “www.telecaprisport.it”, di pagare la sanzione amministrativa di 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 558/10/CONS*”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola